

STATUTO

COMIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTANISSETTA CL VIALE
TRIESTE 111

Numero REA: CL - 95456

Codice fiscale: 01747870853

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-05-2006 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		
Titolo I°		
Denominazione - sede - norme applicabili - durata -		
Art. 1 - Costituzione - sede - norme applicabili -		
1 - E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel		
comune di Caltanissetta la Società cooperativa denominata "CO-		
MIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ".		
2 - La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursa-		
li, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nei		
modi e termini di legge.		
3 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto		
e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del		
codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché		
le disposizioni in materia di società a responsabilità limita-		
ta in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.		
4 - Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposi-		
zioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della		
figura del socio lavoratore, e successive modifiche ed inte-		
grazioni.		
Art. 2 - Durata		
La cooperativa ha <u>durata</u> fino al trentuno dicembre duemilacin-		
quanta (<u>31.12.2050</u>), e potrà essere prorogata con deliberazio-		
ne dell'assemblea straordinaria.		
TITOLO II°		
Scopo - Oggetto		

	Art. 3 - Scopo	
	Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse ge-	
	nerale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività	
	di cui all'art.4, finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate.	
	La cooperativa si ispira inoltre ai principi che sono alla ba-	
	se del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6° principio	
	dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la cooperativa, per	
	poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della	
	collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi pos-	
	sibili, con le altre cooperative su scala locale, nazionale ed	
	internazionale.	
	I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di	
	nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche	
	per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto	
	di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro su-	
	bordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	di cui all'articolo 4.	
	La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in	

	favore della Società può avvenire anche in forma di collabora-
	zione autonoma.
	La Società può tuttavia avvalersi della collaborazione autono-
	ma di lavoratori non soci.
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene eserci-
	tata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza,
	nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e
	dei Regolamenti Interni. La Cooperativa deve essere retta e
	disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lu-
	cro.
	Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Con-
	siglio di Amministrazione.
	Art.4) - Oggetto
	Oggetto della cooperativa sono le attività di seguito indicate
	da svolgersi valendosi principalmente dell'attività dei soci
	cooperatori, e delle persone considerate svantaggiate a norma
	dell'art.4, della legge 8 novembre 1991, n.381.
	Servizi per la comunicazione, quali per esempio: attività gra-
	fiche, di composizione e fotoincisione, fotocomposizione,
	etc..
	Attività tipografiche ed editoriali, quali per esempio edizio-
	ne di libri, opuscoli, riviste e periodici, supporti sonori ed
	audiovisivi registrati, attività di rilegatura e finitura di
	libri, opuscoli, riviste e periodici, etc..
	Servizi per l'ecologia, quali per esempio: raccolta differen-

ziata materiale di recupero (es. carta, plastica, vetro, ecc.)	
e relativa attività di sensibilizzazione.	
Attività di servizi aziendali, quali per esempio: attività di	
dattilografia e fotocopiatrice, di elaborazione dati ed altri	
servizi complementari, servizi di traduzione da lingue estere,	
altri servizi in materia di contabilità, consulenza societaria	
e informatica, etc..	
Distribuzione materiale propagandistico, editoriale e di cor-	
rispondenza, nonché bollette e fatture di pagamento, compila-	
zione e gestione di indirizzi ed elenchi.	
Servizi per la cultura e l'istruzione, quali per esempio: ap-	
prontamento spazi di lettura, dibattiti, approfondimenti cul-	
turali, organizzazione di convegni, gestione di musei, teatri	
e servizi aggiuntivi ai Beni Culturali.	
Servizi ed allestimento di attività di intrattenimento, spet-	
tacolo e turismo.	
Attività di studio di mercato e sondaggi di opinione.	
Produzione e commercializzazione di prodotti artigianali, qua-	
li per esempio: beni prodotti ed assemblati in proprio, beni	
acquisiti tramite i prodotti del commercio equo e solidale.	
Attività di manutenzione varia, facchinaggio, servizi di puli-	
zia, tinteggiatura, falegnameria, intonacatura ed altri lavori	
di gestione di edifici, etc..	
Progettazione grafica e design industriale.	
Telepromozioni, servizi di call center.	

Gestione degli orti botanici, dei parchi naturali e del patri-	
monio naturale.	
Gestione di: servizi cimiteriali, stadi, piscine, asili, campi	
da tennis, impianti polivalenti, palestre sportive ed altri	
impianti sportivi n.c.a., asili nido, scuole materne, ostelli	
per la gioventù, case di ricovero per anziani e soggetti di-	
versamente abili; pulizie delle aree pubbliche, raccolta e	
smaltimento dei rifiuti solidi e decontaminazione e disinqui-	
namento dell'ambiente; gestione di mense aziendali e prepara-	
zione di pasti pronti e preparati, anche attraverso il servi-	
zio di "catering".	
Archiviazione e stoccaggio (sia cartaceo che ottico, o con al-	
trimezzi) di documenti e varie.	
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
sa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti	
gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobilia-	
re e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli	
scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente	
attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo e-	
semplificativo:	
1. concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni	
private ed altre;	
2. istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, im-	
pianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività	
sociali;	

3. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

4. dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

5. concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

6. favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico

o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Art. 5 - Requisiti mutualistici

La cooperativa:

1) destina annualmente al fondo mutualistico di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, una quota pari al 3% dell'utile di esercizio;

2) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

3) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

4) non può distribuire fra i soci cooperatori le riserve;

5) devolverà, in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto maturati, ai fondi soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO III

Associati - Rapporto Associativo

Art. 6 - Soci cooperatori- soci volontari - soci speciali

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che eserciti-

no mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci
cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero
strettamente necessario al buon funzionamento della cooperati-
va.

I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4, legge n. 381/1991, devono ricoprire almeno il 30% dei lavoratori occupati in cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.

Possono essere ammessi soci operatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci operatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci operatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci operatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

10 di 39

	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria	
	di cui all'articolo 32 del presente statuto.	
	Se l'ammissione riguarda il socio volontario, il socio in for-	
	mazione od in inserimento, dovrà essere specificate tale qua-	
	lifica.	
	2 - L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui all'articolo 6 e la inesistenza delle cause di in-	
	compatibilità in detto articolo indicate, delibera entro ses-	
	santa giorni sulla domanda assegnando il socio alla categoria	
	dei soci lavoratori ovvero a quella speciale dei soci in for-	
	mazione o in inserimento o dei volontari e stabilisce le moda-	
	lità e i termini per il versamento del capitale sociale.	
	3 - L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il	
	soggetto proponente verrà a conoscenza dell'accoglimento della	
	domanda deliberata dall'organo amministrativo.	
	4 - A seguito della delibera di ammissione e della conseguente	
	comunicazione della stessa al soggetto interessato, l'organo	
	amministrativo provvederà all'annotazione nel libro soci dopo	
	che il nuovo socio abbia effettuato il versamento secondo le	
	modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.	
	5 - Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione- anche	
	di quella relativa ai soci alla categoria speciale- determini	
	il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma	
	2, del codice civile e conseguentemente, l'obbligo per la co-	

operativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve rigettare la domanda di ammissione oppure convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

6 - In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta (60) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio, può entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

7 - Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

8 - L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi e diritti dei soci

1 - I soci cooperatori che sottoscrivono la quota sociale di cui al comma c) del precedente articolo 7 sono obbligati:

al versamento della quota sottoscritta ;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e
il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-
vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro
disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-
teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della
cooperativa.

2 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno di-
ritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali
e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia,
i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 - Incompatibilità

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad
altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-
splichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro
a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo speci-
fica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener
conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rap-
porto di lavoro.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

1 - La qualità di socio si perde per recesso, o per esclusione
o per causa di morte.

Art. 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo, o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

2 - Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente statuto legittimino il recesso.

3 - La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

4 - Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale e al rapporto mutualistico a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 - Esclusione

1 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-

	cio:	
	- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali;	
	- che con inadempimenti ripetuti non consente la prosecuzione	
	nemmeno temporanea del rapporto societario;	
	- che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre	
	(3) volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	- che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamen-	
	to delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di even-	
	tuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibi-	
	lità previste dall'articolo 8;	
	- che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro su-	
	bordinato:	
	per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla co-	
	operativa;	
	per mutuo consenso;	
	per dimissioni anche in periodo di prova;	
	per licenziamento anche per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	per perdita di appalto da parte della cooperativa;	
	diverso da quello subordinato:	
	per mutuo consenso;	
	per recesso contrattuale comunicato dal socio;	

	per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da	
	parte del socio lavoratore;	
	per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da	
	parte della cooperativa;	
	- che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trat-	
	tamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	- che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a par-	
	tecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	- che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consenta-	
	no la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali senza la prescritta autoriz-	
	zazione dell'organo amministrativo;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subi-	
	sca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari,	
	per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;	
	- che nell'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo in-	
	degno di appartenere alla cooperativa;	
	- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati infamanti;	
	- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, al-	

la cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha la facoltà di non decretare l'esclusione per i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa operante con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al collegio arbitrale nel termine di sessanta giorni.

Art. 13 - Comunicazione di recesso, esclusione

1 - Le deliberazioni assunte in materia di recesso, esclusione, debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2 - Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

3 - Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del

Collegio Arbitrale regolamentato dal presente statuto.

4 - I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

1 - I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale.

2 - Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

3 - La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Art. 15 - Modalità dei rimborsi

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verifi-

	cata la morte.	
	Art. 16 - Morte del socio	
	1 - In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.	
	2 - L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo di amministrazione.	
	3 - Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.	
	4 - I soci cooperatori receduti, o esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno chiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	5 - Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	6 - Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione a riserva.	
	Art. 17 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori	
	1 - Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	

	determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea
	dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i me-
	desimi.
	2 - In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto
	di lavoro subordinato, il regolamento richiama, i contratti
	collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto della quan-
	tità e qualità del lavoro prestato.
	3 - Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello
	di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sa-
	rà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato
	e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi spe-
	cifici, non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni
	analoghe.
	4 - Il regolamento può definire i parametri di carattere eco-
	nomico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'as-
	semblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire
	le misure da adottare per farvi fronte.
	5 - La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-
	tive.
	6 - In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organiz-
	zative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei

soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

Art. 18 - Ristorni

1 - L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

2 - Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

3 - L'assemblea può stabilire la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

Patrimonio sociale

Art. 19 - Patrimonio sociale

1 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di euro

centotré virgola ventinove (euro 103,29), detenute dai soci
cooperatori.

- riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 21 e
con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci
receduti od esclusi ed agli eredi dei soci receduti;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o
previsto per legge.

2 - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società
con il suo patrimonio e conseguentemente i soci cooperatori
nei limiti delle quote sottoscritte.

3 - Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non pos-
sono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita
della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Art. 20 - Caratteristiche delle quote

1 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo
amministrativo.

2 - Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve dar-
ne comunicazione all'organo amministrativo con lettera racco-
mandata.

3 - Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo,
la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera
quota detenuta dal socio.

4 - Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere

comunicato al socio entro sessanta giorni del ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla all'interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

Art. 21 - Esercizio sociale

1 - L'esercizio sociale va da 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2 - Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

3 - Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

4 - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 59/92 nella misura del tre per cento;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n 59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto e nei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 18 ;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell'articolo 19;

5 - La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 18 è consentita una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b) .

TITOLO VI - Organi

Art. 22 - Organi della società

Sono organi della società:

L'assemblea dei soci;

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;

Il Presidente;

Il Collegio sindacale, se istituito e se ne ricorrono le con-

	dizioni di cui all'art.2543 del Codice Civile.	
	Art. 23 - Assemblea dei soci cooperatori	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione me-	
	diante avviso, contenente l'indicazione delle materie da trat-	
	tare, del luogo (nella sede o altrove purché nel territorio	
	nazionale) dell'adunanza, e la data e ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore	
	dopo la prima, secondo le modalità seguenti:	
	Avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10	
	giorni prima dell'adunanza unitamente ad avviso comunicato ai	
	soci con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno 10 giorni prima dell'assemblea, nel domici-	
	lio risultante dal libro soci.	
	4 - In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti	
	gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e il revisore	
	se nominato.	
	5 - Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e	
	in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assem-	
	blee.	
	6 - La convocazione può essere effettuata negli altri modi in-	

dicati dalla legge.

Art. 24 - Assemblea ordinaria dei soci

1- L'assemblea ordinaria dei soci:

- approva il bilancio;

- procede alla nomina delle cariche sociali predeterminando il numero dei consiglieri da eleggere;

- determina la misura delle medaglie di presenza, da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci e del revisore se nominati;

- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e del revisore se nominati;

- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

- delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142;

- delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;

- delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto, anche economico, dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza

delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobili-	
tà;	
- la ripartizione del ristorno;	
- la ripartizione degli utili;	
- la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindaca-	
le;	
- delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte	
dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente	
convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convoca-	
zione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di	
pronuncia assembleare.	
2 - Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro	
(4) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed	
eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione	
del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce inoltre quan-	
te volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o	
ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle	
materie da trattare, dal collegio sindacale se istituito o da	
almeno un terzo dei soci.	
In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro	
venti (20) giorni dalla data della richiesta.	
3 - L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'at-	
to costitutivo, sulla proroga della durata, e sullo sciogli-	

mento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

4 - La proposta di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 25 - Costituzione dell'assemblea

1 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e deliberare validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto a voto, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei rappresentanti aventi diritto al voto.

Art. 26 - Votazioni in assemblea

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano salvo diversa determinazione dell'assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 27 - Diritto di voto in assemblea

1 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci cooperatori e sovventori da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote.

2 - Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, che non sia membro di organi amministrativi o di controllo della società, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio, la relativa documentazione è conservata fra gli atti sociali.

3 - La Lega Nazionale Delle Cooperative, le sue Associazioni nazionali di categoria e le organizzazioni cooperative provinciale e regionale cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Art. 28 - Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è presieduta dal Presidente, salvo diversa determinazione dell'assemblea.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

2 - L'assemblea nomina un segretario, e, quando occorrono, due scrutatori.

3 - Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

4 - Il verbale della assemblea in seduta straordinaria deve essere redatto dal notaio. Esso dovrà altresì essere trascritto nel libro delle assemblee.

Art. 29 - Consiglio di amministrazione - Amministratore Unico

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione, su decisione dei soci in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione si compone da un numero minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) consiglieri.

2 - L'assemblea in sede di nomina ne predetermina il numero.

3 - L'amministrazione della cooperativa può essere affidata, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, anche a soggetti non soci, purché la maggioranza sia scelta tra i soci cooperatori.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

L'amministratore Unico ha la rappresentanza della cooperativa.

4 - Il consiglio di amministrazione resta in carica tre anni. Gli amministratori possono essere rieletti.

5 - La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrati-

	vo sia stato ricostituito.	
	6 - I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.	
	7 - Spetta all'assemblea dei soci determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.	
	8 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente. Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.	
	9 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta all'anno, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	10 - La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti almeno un giorno prima.	
	11 - Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e il revisore se nominati.	
	12 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio di am-	

	ministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggio-	
	ranza dei consiglieri in carica.	
	13 - Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti.	
	In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	14 - Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete	
	quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure	
	quando si tratti di affari nei quali siano interessati i sin-	
	daci ed amministratori o il direttore, oppure loro parenti o	
	affini fino al terzo grado.	
	15 - Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e da un segretario. Detto verbale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori.	
	16 - Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono	
	tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	17 - Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	18 - Non possono essere delegati i poteri concernenti le mate-	
	rie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri	
	in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	

19 - Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ri-storno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

20 - L'organo amministrativo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies c.c..

Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 30 - Presidente del consiglio di amministrazione

1 - In caso di nomina del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale spettano al presidente del consiglio.

2 - In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza e la firma sociale sono trasferite al vice presidente.

3 - Il presidente per ciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

4 - Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

5 - Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte, al vice presidente od a un membro del consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

6 - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori , quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'artico-

	lo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del
	collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e da due
	supplenti eletti dall'assemblea.
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-
	scritti nel registro istituito presso il Ministero di Giusti-
	zia.
	L'assemblea dei soci nomina il presidente del collegio stesso.
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data del-
	l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
	al terzo esercizio della carica.
	Essi sono rieleggibili.
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nomi-
	nati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condi-
	zioni previste dall'articolo 2399 c.c..
	6 - I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e
	con decisione dei soci.
	7 - In caso di morte, decadenza o rinuncia di un sindaco, su-
	bentra il supplente in ordine di età. Il sindaco nominato in
	sostituzione di altro sindaco rimane in carica fino alla sca-
	denza del mandato di quelli già in carica.
	Il collegio sindacale esercita il controllo contabile ai sensi
	dell'articolo 2409- bis e seguenti del codice civile e vigila
	sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei
	principi di corretta amministrazione e, in particolare, sul-
	l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

	contabile adottato dalla società e sul suo concreto funziona-
	mento.
	A tal fine i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,
	ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà
	di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento
	a società controllate sull'andamento delle operazioni sociali
	o su determinati affari.
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-
	zioni e controllo ed all'andamento generale dell'attività so-
	ciale.
	- I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
	- Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve
	essere trascritto nel libro del collegio sindacale e sotto-
	scritto dagli intervenuti. Le deliberazioni devono essere pre-
	se a maggioranza assoluta dei presenti.
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verba-
	le i motivi del proprio dissenso.
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei
	soci, del consiglio di amministrazione e del comitato esecuti-
	vo, se nominato.
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

	Art. 32 - Collegio arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra	
	i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nel-	
	le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pub-	
	blico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato	
	dal Presidente della Legacoop Regionale che provvede alla no-	
	mina entro trenta (30) giorni dalla richiesta fatta dalla par-	
	te più diligente.	
	Nel caso in cui il presidente della Legacoop Sicilia non vi	
	provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla	
	parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo do-	
	ve ha sede la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del-	
	l'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro centoventi (120) giorni dalla	
	nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le Parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della Parte soccom-	
	bente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovve-	
	ro quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VIII

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art. 33 - Scioglimento e liquidazione

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società coope-
rativa, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori,
scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 34 - Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento o di liquidazione della società, il
patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente
versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, de-
ve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e svi-
luppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31
gennaio 1992, n. 59.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa hanno di-
ritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale.

TITOLO IX

Disposizioni generali

Art. 35 - Disposizioni generali

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo am-
ministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponen-
doli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in as-
semblea.

Art. 36 - Norma di rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 D.P.R. 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE NEI TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO DI CALTANISSETTA AUTORIZZATA CON PROVVEDIMETO PROTOCOLLO N. 41756 DEL 12/11/01 MINISTERO DELLE FINANZE DIP. DIP. DELLE ENTRATE UFFICIO DELLE ENTRATE DI CANICATTI'